



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 luglio 2009 n.99

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 19 della Legge 27 gennaio 2006 n.23;

Visto l'articolo 2 della Legge 27 aprile 2009 n.55;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 29 giugno 2009;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTO APPLICATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLE LEGGE 27 GENNAIO 2006 N. 23 -NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE

CAPO I

REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI DEL TURISMO RURALE

Art. 1

(Requisiti per la presentazione delle richieste di iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 27 gennaio 2006 n. 23 possono presentare alla Commissione per il Turismo Rurale richiesta di iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale.

2. Gli operatori agricoli professionali devono corredare la richiesta, oltre che con la licenza di operatore agricolo professionale di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96 e successive modificazioni, con la seguente documentazione:

- a) attestato di frequenza a corso di formazione di cui all'articolo 3;
- b) certificato di stato di famiglia;
- c) certificato di nascita;
- d) certificato di residenza;
- e) certificato catastale attestante la superficie dell'azienda agricola.

3. Oltre alla documentazione prevista al comma 2, gli operatori agricoli a tempo parziale devono produrre certificato catastale dell'azienda agricola che attesti il raggiungimento della superficie minima

di Ha 6.00.00.

4. Per superficie dell'azienda agricola di cui al comma 2, lettera e) ed al comma 3, si intende quella in proprietà e/o quella condotta in affitto dall'operatore agricolo con contratto debitamente registrato.

Art. 2

(Procedure per la presentazione delle richieste di iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale)

1. Le richieste di iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale sono inoltrate alla segreteria dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole che, entro novanta giorni, predisponde la relativa istruttoria per i successivi adempimenti e trasmette la pratica alla Commissione per il Turismo Rurale di cui all'articolo 6 della Legge n.23 del 2006.
2. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, ai fini della presentazione delle richieste di cui al comma 1, predisponde apposita modulistica.
3. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ha facoltà di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Stato per il Turismo e del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 3

(Corsi di formazione)

1. Periodicamente sulla base degli indirizzi forniti dal Dipartimento di Sanità Pubblica, dall'Ufficio di Stato per il Turismo, dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e dalla Commissione per il Turismo Rurale, la quale provvede, altresì, a formulare la richiesta di attivazione del corso, il Centro di Formazione Professionale promuove:
 - a) corsi di formazione per operatore del Turismo Rurale che trattano materie ed argomenti attinenti alle attività connesse al Turismo Rurale, all'accoglienza e gestione dell'utenza, agli aspetti igienico sanitari delle attività nonché materie ed argomenti inerenti la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole, le basi gestionali del Turismo Rurale e le normative che lo disciplinano;
 - b) corsi di formazione specifici per la gestione di fattoria didattica. In questo caso il corso, oltre che le materie ed argomenti di cui alla precedente lettera a), tratta argomenti specifici attinenti all'attività di fattoria didattica quali:
 - 1) conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico culturale;
 - 2) conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione;
 - 3) educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
2. A coloro che superano il corso è rilasciato specifico attestato di formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge n. 23 del 2006.

Art. 4

(Iscrizione all'Albo degli Operatori del Turismo Rurale)

1. La Commissione per il Turismo Rurale, entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole a mente dell'articolo 2, delibera in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale. Tale deliberazione,

debitamente motivata, è immediatamente comunicata all'interessato.

2. L'Albo degli operatori del Turismo Rurale è tenuto dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole che lo aggiorna progressivamente in relazione alle delibere emanate dalla Commissione per il Turismo Rurale.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole pubblica l'elenco degli iscritti all'Albo degli operatori del Turismo Rurale.

4. All'interno dell'Albo degli operatori del Turismo Rurale è istituita apposita sezione alla quale sono iscritti gli operatori del Turismo Rurale abilitati a svolgere attività di fattoria didattica.

5. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6, l'iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale autorizza l'esercizio dell'attività di Turismo Rurale.

CAPO II

PROCEDURE PER L' AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI ATTIVITÀ DEL TURISMO RURALE

Art. 5

(Parere preventivo alla Commissione per il Turismo Rurale)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 23 del 2006 che intendono avviare l'attività di Turismo Rurale sono tenuti a richiedere parere preventivo alla Commissione per il Turismo Rurale presentando un dettagliato "Piano di sviluppo dell'attività di Turismo Rurale" che evidenzi:

- a) la realtà strutturale dell'azienda, dei fabbricati e dei manufatti afferenti l'attività. Il "Piano di sviluppo dell'attività di Turismo Rurale" è corredato dalla documentazione catastale dei fabbricati attinenti all'attività, con specificazione di quelli in proprietà e di quelli siti nel centro aziendale nonché dalla documentazione catastale relativa delle aree destinate al Turismo Rurale;
- b) l'ordinamento colturale e le attività produttive esercitate nell'azienda agricola nel triennio precedente la definizione del "Piano di sviluppo dell'attività di Turismo Rurale";
- c) il valore della produzione lorda agricola nel triennio precedente la definizione del "Piano di sviluppo dell'attività di Turismo Rurale";
- d) il personale occupato nell'attività agricola ed il monte ore impiegato per l'attività agricola calcolato sulla base di quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato "A" al presente decreto;
- e) l'utilizzo di sistemi di produzione e gestione aziendale rientranti nel sistema biologico o integrato;
- f) le attività di Turismo Rurale da esercitare fra quelle elencate all'articolo 2 della Legge n.23 del 2006;
- g) la previsione delle entrate derivanti dall'attività di Turismo Rurale al fine di consentire la verifica sulla sussistenza della condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n.23 del 2006;
- h) il personale occupato nella gestione dell'attività di Turismo Rurale con indicazione del monte ore impiegato calcolato sulla base di quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato "B" al presente decreto al fine di consentire la verifica sulla sussistenza della condizione indicata all'articolo 5, comma 1, lettera b) della Legge n.23 del 2006;
- i) l'indicazione degli interventi da effettuare sui fabbricati e sui terreni ai fini dell'esercizio dell'attività di Turismo Rurale.

2. Ai fini dell'esercizio delle attività relative alla gestione di fattoria didattica, oltre alla documentazione indicata al comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 23 del 2006, presentano alla Commissione per il Turismo Rurale un progetto operativo delle attività evidenziando l'offerta formativa da svolgere che deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale.

3. La Commissione per il Turismo Rurale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste, rilascia il parere preventivo.

Art. 6

(Autorizzazione all'avvio dell'attività del Turismo Rurale)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività del Turismo Rurale, i soggetti iscritti all'Albo degli operatori del Turismo Rurale presentano alla Commissione per il Turismo Rurale apposita domanda alla quale sono allegati:

- a) le autorizzazioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n.85 "Disciplina dell'igiene della produzione deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande" e dai relativi decreti applicativi;
- b) il parere preventivo di cui all'articolo 5 rilasciato dalla Commissione per il Turismo Rurale;
- c) copia della concessione o autorizzazione edilizia di cui all'articolo 10 relativa agli interventi indicati all'articolo 5, comma 1, lettera i);
- d) il certificato di conformità edilizia degli edifici adibiti all'attività di Turismo Rurale;
- e) l'attestazione di adempimento agli obblighi previsti dalla Legge n.31 del 1998 e successivi decreti applicativi;
- f) le autorizzazioni di cui al Capo III della Legge n. 87 del 1995 e successivi decreti e disposizioni applicative;
- g) l'indicazione della denominazione e dell'eventuale logo aziendale.

2. La Commissione per il Turismo Rurale, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, si pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività specificando le attività di Turismo Rurale da svolgere in azienda ed i relativi limiti e modalità di esercizio. Tale deliberazione, debitamente motivata, è immediatamente comunicata all'interessato.

3. L'autorizzazione non è cedibile.

4. Gli operatori del Turismo Rurale, in caso di variazione della tipologia delle attività autorizzate, presentano nuova domanda alla Commissione per il Turismo Rurale che rilascia nuova autorizzazione all'avvio.

CAPO III

NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI E CRITERI PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI

Art. 7

(Immobili e strutture destinati al Turismo Rurale)

1. Sono utilizzabili per l'esercizio del Turismo Rurale i fabbricati rurali esistenti sul fondo e gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.

Art. 8

(Tipologie di interventi edilizi sugli immobili destinati all'esercizio del Turismo Rurale)

1. Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro effettuabili ai fini della sistemazione degli immobili destinati all'esercizio del Turismo

Rurale a mente dell'articolo 9, comma 2 della Legge n.23 del 2006, avvengono nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici.

Art. 9

(Requisiti dei locali negli immobili destinati all'attività di Turismo Rurale)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 8 effettuati su fabbricati rurali, adibiti all'alloggio e ricezione temporanei dei clienti dell'azienda turistico-rurale, che rivestano interesse storico, ambientale e culturale a mente dell'articolo 214, comma 2 della Legge n.87 del 1995 e della delibera della Commissione Urbanistica n.1 del 10 ottobre 1995 sono eseguiti anche in deroga ai limiti di altezza dei locali ed ai rapporti di illuminazione e aerazione in conformità a quanto previsto per le corrispondenti classi di intervento disciplinate dalla precitata delibera.

2. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 8 effettuati su fabbricati rurali, adibiti all'alloggio e ricezione temporanei dei clienti dell'azienda turistico-rurale, che non rientrino nelle tipologie di cui al comma 1 sono eseguiti nel rispetto di tutti i requisiti dimensionali e prestazionali di cui al Capo IV, Sezione I della Legge n.87 del 1995 con la possibilità di:

- a) aggregare unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato utilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e storici degli edifici;
- b) inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la tipologia e la strutture dell'edificio;
- c) eseguire nuove aperture o modificare le aperture esistenti per adeguare il fabbricato ai parametri di legge, senza comprometterne l'involucro edilizio e le coperture.

Art. 10

(Presentazione delle richieste di concessione o autorizzazione edilizia)

1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi sugli immobili destinati all'esercizio del Turismo Rurale inseriti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n.23 del 2006, è presentata all'Ufficio Urbanistica in conformità a quanto previsto dagli articoli 157 e 158 della Legge n.87 del 1995 ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) parere della Protezione Civile;
- b) parere del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- c) certificazione attestante l'iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale;
- d) parere preventivo favorevole dalla Commissione per il Turismo Rurale per gli interventi proposti.

Art. 11

(Esposizioni pubblicitarie)

1. Per tutte le attività svolte nell'ambito del Turismo Rurale sono consentite esposizioni pubblicitarie sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, con le seguenti limitazioni:

- a) per la pubblicità effettuata tramite cartelli, pannelli, vetrine ed esposizioni devono essere utilizzati solo materiali adeguati alla natura dei luoghi quali, a titolo esemplificativo, legno, ferro battuto e vetro;
- b) non sono consentite insegne luminose. Le insegne possono, tuttavia, essere illuminate;
- c) i colori utilizzati devono avere carattere decoroso ed intonarsi all'ambiente circostante. Le tinte devono richiamare i colori naturali;

- d) per tutti i manufatti e gli edifici connessi all'attività del Turismo Rurale possono essere autorizzate esposizioni distaccate dal corpo di fabbrica quali, a titolo esemplificativo, frigo-gelati e distributori di bevande e simili per un massimo di tre elementi e per un'area non superiore a mq. 4;
- e) l'esposizione straordinaria è consentita per una superficie massima complessiva di mq. 6;
- f) non sono consentite per le attività di cui al presente decreto le deroghe previste dall'articolo 115 della Legge n. 87 del 1995.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALL'OSPITALITÀ ED AL SOGGIORNO NEGLI EDIFICI AZIENDALI E NEGLI SPAZI APERTI, CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE FUNZIONALI A TALE SERVIZIO E CRITERI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI

Art. 12

(Ospitalità in locali aziendali)

- 1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta in locali appositamente predisposti negli immobili destinati al Turismo Rurale con il limite di 7 camere per un totale di 15 ospiti.
- 2. Le caratteristiche dei locali sono le stesse dei locali adibiti a civile abitazione tenendo in dovuta considerazione le caratteristiche rurali della stessa. Deve essere previsto almeno un locale adibito a servizi igienici ogni 4 posti letto ed un servizio con le caratteristiche prescritte dall'Allegato D "Norme tecniche di attuazione del Capo IV Sezione V" della Legge n. 87 del 1995 e relativi percorsi privi di barriere per l'utilizzo.

Art. 13

(Ospitalità all'aperto e criteri per l'utilizzo degli spazi)

- 1. L'ospitalità in spazi aperti è stagionale ed è svolta in aziende con estensione non inferiore a due ettari contigui di superficie e nel rispetto del limite massimo di quaranta ospiti con una densità di sei ospiti per ettaro di superficie.
- 2. Per quanto riguarda l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori in tende, carrelli tenda e/o camper e roulotte, deve essere prevista una superficie di almeno 40 mq. per ogni piazzola di sosta. Possono essere realizzate al massimo 10 piazzole che devono essere ubicate nei pressi del centro aziendale.
- 3. Non è consentita la realizzazione di bungalow e di attrezzature di tipo permanente.

Art. 14

(Servizi igienici)

- 1. Per l'ospitalità in spazi aperti cui all'articolo 13 aventi fino a 5 piazzole, la dotazione minima di servizi igienici prevede:
 - a) 2 locali igienici dotati di lavabo, vasca o doccia, water closet e bidet, di cui uno per utilizzo maschile e uno femminile. Di questi almeno uno con le caratteristiche prescritte dall'Allegato D "Norme tecniche di attuazione del Capo IV Sezione V" della Legge n. 87 del 1995 e relativi percorsi privi di barriere per l'utilizzo;
 - b) 1 lavabo e 1 doccia esterni al servizio igienico;
 - c) 2 lavatoi dotati di acqua corrente calda e fredda ed 1 fontanella d'acqua, posizionati all'esterno dei

- servizi igienici e lontano dalle piazzole di soggiorno;
- d) 2 colonnine con possibilità di attacco per presa di corrente elettrica;
 - e) 1 scarico acque bianche e nere in idonea posizione.
2. Per l'ospitalità in spazi aperti cui all'articolo 13 aventi più di 5 piazzole, la dotazione minima di servizi igienici prevede:
- a) 4 locali igienici dotati di lavabo, vasca o doccia, water closet e bidet, di cui due per utilizzo maschile e due femminile e di cui almeno uno per ogni sottogruppo con le caratteristiche prescritte dall'Allegato D "Norme tecniche di attuazione del Capo IV Sezione V" della Legge n. 87/1995 e relativi percorsi privi di barriere per l'utilizzo;
 - b) 2 lavabi e 2 docce esterni ai servizi igienici e separati per sesso;
 - c) 4 lavatoi dotati di acqua corrente calda e fredda e 2 fontanelle d'acqua, posizionati all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di soggiorno;
 - d) 4 colonnine con possibilità di attacco per presa di corrente elettrica;
 - e) 1 scarico acque bianche e nere in idonea posizione.

Art. 15

(Adempimenti amministrativi)

1. Gli operatori del Turismo Rurale, ottenute le autorizzazioni di cui all'articolo 7, sono tenuti a comunicare alla Gendarmeria l'elenco dei clienti soggiornanti con gli estremi dei documenti di identità.
2. Le presenze dovranno essere registrate in apposito libro rilasciato dalla Gendarmeria ed annotate giornalmente.
3. Gli operatori del Turismo Rurale, sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Ufficio di Stato per il Turismo i periodi di apertura dell'azienda ed i listini prezzi applicati per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.
4. L'autorizzazione all'avvio dell'attività rilasciata dalla Commissione per il Turismo Rurale, i periodi di apertura ed i listini prezzi applicati sono esposti in modo visibile all'esterno ed all'interno di ogni azienda abilitata a svolgere il Turismo Rurale.

Art. 16

(Denominazioni e logo)

1. Le attività di Turismo Rurale utilizzano un logo identificativo approvato dalla Commissione per il Turismo Rurale che rilascia il relativo contrassegno.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo le indicazioni fornite dalla Commissione per il Turismo Rurale.
3. Il logo rilasciato dalla Commissione per il Turismo Rurale e la denominazione dell'attività aziendale sono esposti in modo visibile all'esterno ed all'interno di ogni azienda abilitata a svolgere il Turismo Rurale.
4. Nell'identificazione delle attività di Turismo Rurale non sono consentite omonimie. Sono ammissibili denominazioni che richiamano la peculiarità rurale tramandata quali mulino, osteria, casolare, scuderia, podere e similari nonché denominazioni dialettali che abbiano effettivo riscontro storico e culturale con il luogo.
5. E' vietato l'uso da parte delle aziende che esercitano il Turismo Rurale delle denominazioni "ristorante", "pizzeria", "albergo" le quali sono riservate a titolari di licenza commerciale.

Art. 17

(Personale adibito all'esercizio dell'attività del Turismo Rurale)

1. Nella conduzione di attività di Turismo Rurale, oltre al personale dipendente, può essere utilizzato, anche senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, personale appartenente al nucleo familiare del titolare dell'azienda come previsto dall'articolo 11 della Legge n.23 del 2006.
2. Gli addetti alla produzione, preparazione e somministrazione di alimenti all'interno dell'attività di Turismo Rurale devono essere in possesso dell'attestato previsto dal Decreto 11 Luglio 2005 n.109.

CAPO V

NORME PER LA PRODUZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, PASTI E BEVANDE E PER LA VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI

Art. 18

(Criteri igienico sanitari)

1. La produzione, preparazione, somministrazione di pasti, alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85 e relativi decreti applicativi.
2. Nella verifica dei requisiti igienico-sanitari, i competenti organi ed uffici pubblici tengono conto delle particolari caratteristiche degli edifici rurali.

Art. 19

(Somministrazione di pasti, alimenti e bevande)

1. Il servizio di ristorazione è fornito, in via esclusiva, agli ospiti che alloggiano presso l'azienda per almeno un (1) pernottamento. I pasti, gli alimenti e le bevande offerte agli ospiti sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura sammarinese.
2. Nella preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande, i prodotti propri dell'azienda, trasformati in azienda o presso terzi, rappresentano almeno il 35% in valore sul totale dei prodotti offerti. E', tuttavia, possibile utilizzare prodotti del territorio provenienti da altre aziende agricole sammarinesi singole o associate purché con marchio che ne certifichi la provenienza o purché siano provenienti da aziende agricole biologiche. La somma dei prodotti propri e del territorio deve raggiungere l'80% del totale dei prodotti offerti mentre il restante 20 % può provenire unicamente da aziende agricole o artigianali sammarinesi e deve essere costituito da prodotti tipici del territorio.

Art. 20

(Locali di produzione, preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande)

1. I locali destinati alla produzione, preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono dotati di specifica autorizzazione sanitaria e di idonei servizi igienici.
2. La preparazione, somministrazione e produzione di alimenti, pasti e bevande e la trasformazione di prodotti aziendali sono effettuati nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
3. Per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande può essere autorizzato l'uso della cucina domestica qualora la ricettività aziendale sia limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

Art. 21

(Produzione, trasformazione e vendita di prodotti aziendali)

1. Il locale cucina, inteso come laboratorio di produzione, a seguito di specifica autorizzazione sanitaria può essere utilizzato in momenti diversi da quelli della preparazione dei pasti per la produzione e trasformazione di prodotti aziendali.
2. Nel caso in cui le attività di produzione e trasformazione di prodotti alimentari aziendali richiedano lavorazioni particolarmente complesse, il competente ufficio dell'Amministrazione Pubblica ha facoltà di prescrivere l'utilizzo di apposito locale di preparazione.
3. E' consentita la vendita dei prodotti aziendali, anche trasformati in azienda o attraverso lavorazioni esterne, purché ricavati da materie prime prevalentemente aziendali.
4. I prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alle norme in vigore.

Art. 22

(Servizi igienici)

1. I servizi igienici dei locali adibiti alla produzione, preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande e devono avere i seguenti requisiti:
 - a) sono distinti da quelli dei clienti;
 - b) non sono direttamente comunicanti con la cucina;
 - c) hanno uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno, dotato di armadietti individuali in numero corrispondente a quello degli addetti;
 - d) sono dotati di acqua corrente, calda e fredda, con comando di erogazione non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.
2. Nel caso in cui la cucina sia all'interno o nelle immediate vicinanze dell'abitazione, è ammessa per gli operatori la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi ed i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli destinati al pubblico.
3. Per i clienti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.
4. Il servizio ha i requisiti igienici e tecnico - strutturali previsti dalle norme vigenti in materia.
5. Nel caso in cui l'attività disponga di un numero di posti a sedere superiore a 20, i servizi igienici devono essere almeno due, distinti per sesso, di cui uno con le caratteristiche prescritte dall'Allegato D "Norme tecniche di attuazione del Capo IV Sezione V" della Legge n. 87 del 1995 e relativi percorsi privi di barriere per l'utilizzo.

CAPO VI

**VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI - ATTIVITÀ
SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE**

Art. 23

(Valorizzazione di prodotti tipici, degustazione di prodotti aziendali)

1. E' consentita l'organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive mirate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e dei prodotti tipici.

2. L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti è effettuata unicamente con prodotti aziendali, anche trasformati in azienda, ed è aperta, oltre che agli ospiti aziendali, al pubblico.

CAPO VII FATTORIE DIDATTICHE

Art. 24 (Fattorie Didattiche)

1. L'attività relativa alle fattorie didattiche, cui all'articolo 2 della Legge n. 23 del 2006, può rientrare quale settore della più ampia attività relativa al Turismo Rurale o essere esercitata quale attività esclusiva.
2. L'attività relativa all'esercizio della fattoria didattica è rivolta, in via prioritaria, a studenti ed a gruppi di interesse e, in genere, al pubblico.
3. Tale specifica attività ha l'obiettivo di creare un contatto diretto tra il settore agricolo ed i consumatori per far conoscere il lavoro dell'agricoltore, comprenderne la filiera alimentare, dal campo alla tavola, valorizzare la cultura e le tradizioni del mondo rurale e svolgere opera di sensibilizzazione in materia di tutela ambientale.
4. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata e utilizzano metodologie di apprendimento nei locali ove si svolgono le attività aziendali, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.
5. Le aziende che intendono operare quale servizio nei confronti delle strutture scolastiche, concordano con le strutture stesse specifici programmi e percorsi formativi e garantiscono:
 - a) l'accoglimento di un numero di ospiti proporzionato al numero di operatori presenti in azienda;
 - b) la fornitura di materiale didattico di supporto sia proprio dell'azienda che fornito da enti qualificati;
 - c) la definizione degli obiettivi educativi da raggiungere e del programma da realizzare.

Art. 25 (Requisiti dei locali per l'attività di gestione delle fattorie didattiche)

1. Fermo restando quanto previsto ai superiori articoli le strutture ed i locali utilizzati per l'espletamento delle attività connesse alla fattoria didattica prevedono:
 - a) arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche in caso di maltempo e di almeno un servizio igienico riservato agli ospiti, accessibile ai portatori di handicap;
 - b) almeno un servizio igienico riservato agli ospiti, con le caratteristiche prescritte dall'Allegato D "Norme tecniche di attuazione del Capo IV Sezione V" della Legge n. 87 del 1995 e relativi percorsi privi di barriere per l'utilizzo;
 - c) adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale che devono essere liberi da materiale di ingombro, da attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo, pericolo o effetto sgradevole;
 - d) aree delimitate dove gli ospiti possano consumare merende e trascorrere momenti ricreativi in libertà e sicurezza.
2. I locali adibiti in modo particolare alla preparazione di alimenti devono essere conformi a quanto richiesto per l'espletamento di tale attività e conformi ai criteri igienico sanitari di cui all'articolo 20.

Art. 26

(Requisiti di sicurezza per l'attività di gestione delle fattorie didattiche)

1. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica avviene nel rispetto dei seguenti prescrizioni concernenti la sicurezza:
 - a) il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in materia;
 - b) la redazione di un regolamento sulla sicurezza degli ospiti da elaborarsi entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a svolgere tale attività;
 - c) la stipula di un'assicurazione sulla responsabilità civile che includa i rischi da intossicazione;
 - d) l'inaccessibilità a sostanze pericolose da parte dei visitatori;
 - e) l'opportuna segnalazione agli utenti e ai responsabili dei gruppi delle aree e delle attrezzature a rischio;
 - f) l'accertamento con gli utenti della eventuale presenza di soggetti con allergie, intolleranze o problemi particolari;
 - g) la dotazione di cassetta di sicurezza ai sensi della Legge n.31 del 1998.

CAPO VIII

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 27

(Attività di vigilanza e controllo da parte dei competenti uffici e servizi pubblici)

1. L'Ufficio Risorse Ambientali ed Agricole ed il Dipartimento di Sanità Pubblica nonché le Forze di Polizia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 della Legge n.23 del 2006, attuano periodicamente verifiche e controlli sulle attività di Turismo Rurale, relativamente al permanere dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli operatori del Turismo Rurale nonché sugli aspetti gestionali di dette attività.
2. L'attività di controllo e verifica è effettuata, in particolare, in relazione all'osservanza del principio di connessione e complementarietà dell'attività del Turismo Rurale rispetto all'attività di coltivazione e conduzione dell'azienda agricola, all'utilizzo del personale, alla capacità di ricezione ed ospitalità esplicata ed alle attività relative alla vendita di prodotti tipici esercitata.
3. L'Ufficio Risorse Ambientali ed Agricole ed il Dipartimento di Sanità Pubblica relazionano annualmente alla Commissione del Turismo Rurale in merito alle verifiche e controlli effettuati anche al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni di competenza della Commissione medesima ai sensi dell'articolo 28.

Art. 28

(Sanzioni Amministrative)

1. Fatte salve le competenze previste dal vigenti norme in materia di sanzioni amministrative, la Commissione per il Turismo Rurale è competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 della Legge n.23 del 2006 sulla base dei riferimenti dei competenti uffici.
2. La Commissione per il Turismo Rurale è, altresì, competente a disporre la sospensione o la cancellazione dall'Albo degli operatori del Turismo Rurale e la conseguente chiusura temporanea o definitiva delle attività esercitate in difformità da quanto autorizzato e dei requisiti stabiliti dalla Legge

n.23 del 2006 e dal presente Decreto.

3. Il provvedimento di sospensione dall'Albo degli operatori del Turismo Rurale comporta l'interruzione dell'esercizio dell'attività del Turismo Rurale per un minimo di otto giorni sino ad un massimo di sei mesi.

4. A seguito dei controlli per la verifica del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche di cui al Capo V, Sezione II della Legge n.87 del 1995, il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica è tenuto a dare comunicazione ed a trasmettere ogni atto di diffida e di sanzione emesso ai sensi degli articoli 176 e 178 della legge citata alla Commissione per il Turismo Rurale la quale valuta l'opportunità di adottare i provvedimenti di cui al comma 2.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 luglio 2009/1708 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta